PROCEDIMENTO BICAMERALE
















CAMERA E SENATO ESAMINANO IL DDL E LO APPROVANO NELLO STESSO TESTO

Leggi per le quali si applica il procedimento

- Revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali
- Tutela delle minoranze linguistiche
- Referendum popolari e altre forme di consultazione
- Legge elettorale del Senato

- Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; forme associative dei Comuni
- Legge che stabilisce le norme generali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche UE
- · Ineleggibilità ed incompatibilità dei senatori

- Ratifica dei trattati sull'appartenenza dell'Italia all'UE
- · Ordinamento di Roma capitale
- Attribuzione alle Regioni di forme particolari di autonomia
- Legge che disciplina la partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione del diritto europeo e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE
- Legge che disciplina i casi e le forme in cui la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati
- Principi generali per l'attribuzione del patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni
- · Potere sostitutivo del Governo e casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dalle funzioni in caso di grave dissesto finanziario dell'ente
- Principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli assessori e consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza; durata degli organi elettivi regionali; emolumenti degli organi regionali nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo
- Distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un'altra



QUESTE LEGGI, CIASCUNA CON OGGETTO PROPRIO. POSSONO ESSERE ABROGATE, MODIFICATE O DEROGATE E DA LEGGI BICAMERALI

PROCEDIMENTO MONOCAMERALE



L'ESAME INIZIA

ALLA CAMERA



LA CAMERA

ESAMINA IL DDL






LA CAMERA

APPROVA





IL DDL VIENE **TRASMESSO** AL SENATO **CHE ENTRO** 10 GIORNI

















IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE









LA CAMERA SI PRONUNCIA IN **VIA DEFINITIVA**

Leggi per le quali si applica il procedimento

• Tutte le leggi ad eccezione di quelle bicamerali



Leggi di bilancio

che può deliberare proposte di modifica entro 15 giorni

Leggi di attuazione della cd. "clausola di supremazia"



🖖 L'esame del Senato è disposto entro 10 giorni dalla trasmissione.



Le proposte di modifica sono trasmesse entro 30 giorni alla Camera




Il voto finale è a maggioranza assoluta se la Camera non si conforma alle modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta.

PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE

BICAMERALE



L'ESAME INIZIA SEMPRE ALLA CAMERA



CAMERA E SENATO ESAMINANO
IL DDL E LO APPROVANO
NELLO STESSO TESTO



Se il Presidente della Repubblica rinvia il decreto il termine per la conversione è differito di 30 giorni







IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE



Limiti ai Decreti-legge

- I decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
- Sono vietati i decreti legge
- in materia costituzionale ed elettorale (con l'eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni)
- recanti delegazione legislativa
- di conversione in legge di decret
- di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
- di approvazione di bilanci e consuntiv
- che reiterano disposizioni adottate con decreti non convertiti
 che ripristinano l'efficacia di norme dichiarate illegittime
- Nel corso dell'esame parlamentare non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto



MONOCAMERALE

L'ESAME INIZIA ALLA CAMERA





LA CAMERA
ESAMINA IL DDL
E LO TRASMETTE
ENTRO 40 GIORNI
AL SENATO





L'ESAME È DISPOSTO DAL SENATO ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA



ENTRO 10 GIORNI
DALLA TRASMISSIONE
IL SENATO PUÒ
DELIBERARE
PROPOSTE
DI MODIFICA



LE PROPOSTE SONO TRASMESSE ALLA CAMERA CHE LE ESAMINA



LA CAMERA SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA



Se il Presidente della Repubblic rinvia il decreto il termine per la conversione è differito di 30 giorni





IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE LEGAUTONOMIE MARCHE presenta



IL NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PREVISTO DALLA RIFORMA COSTITUZIONALE



Camera dei deputati

Servizio studi Segreteria generale - Ufficio stampa XVII Legislatura
MARZO 2015